Sent. 9962|17
Com. 4091|17
Rep. 10335|17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI CIVILE

nella persona del giudice monocratico dott.ssa Pasqualina Condello ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 26001 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza del 3.2.2017 e vertente

TRA

C[redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

T[redacted] C[redacted] DI M[redacted] L[redacted]. S.N.C., in persona del legale rappresentante, M[redacted] L[redacted] e F[redacted] L[redacted]

CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: risoluzione contratto e risarcimento danni

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della parte attrice così concludeva: "*Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 14.3 c.c. del contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature per inadempimento della società convenuta agli obblighi in esso contenuti e per l'effetto condannarla unitamente e solidalmente ai soci convenuti al pagamento della somma di euro 15.454,60, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda; accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1456 c.c. ovvero ex art. 1453 c.c. del contratto di sconto commerciale con versamento anticipato per inadempimento della società convenuta agli obblighi in esso contenuti e, per l'effetto, condannarla unitamente e solidalmente ai soci convenuti al pagamento della somma di euro 12.033,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda; condannare la convenuta ed i suoi soci convenuti al pagamento delle fatture di cui in premessa per l'importo di euro 2.016,66, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle date delle stesse. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.*"

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società C[redacted] s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società T[redacted] C[redacted] di M[redacted] L[redacted] s.n.c., M[redacted] L[redacted] e F[redacted] L[redacted] al fine di sentire dichiarare la risoluzione dei contratti di comodato di attrezzature e di sconto commerciale conclusi tra le parti.

La attrice deduceva al riguardo di avere stipulato in data 20.8.13 contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature, nel quale era previsto che a fronte dell'utilizzo di beni la società convenuta si impegnava ad acquistare un quantitativo di caffè pari a 2400 kg con acquisti mensili non inferiori a kg. 50 per la durata di 48 mesi; aveva quindi consegnato alla società convenuta i macchinari descritti nel contratto, come da documento di trasporto n. 322 che la convenuta aveva sottoscritto, ma quest'ultima era venuta meno agli impegni assunti avendo acquistato solo kg. 108 di caffè anziché i 350 kg. che avrebbe dovuto acquistare secondo l'impegno preso, residuando un quantitativo di kg. 2.292.

Aggiungeva che aveva stipulato con la convenuta "contratto di sconto commerciale con versamento anticipato", in forza del quale la T[redacted] C[redacted] aveva ricevuto la somma di euro 3.000,00 a titolo di sconto anticipato sull'acquisto futuro di caffè con assegno n. [redacted] tratto sulla B[redacted] U[redacted]; il predetto contratto prevedeva l'impegno della convenuta ad acquistare un quantitativo minimo mensile di kg. 50 di caffè della linea bar, sul quale applicare uno sconto di euro 1,25 al kg. da scalare dall'anticipo dovuto, per la durata di 1.460 giorni, ma la convenuta si era resa inadempiente agli obblighi assunti avendo acquistato solo una parte del caffè, in particolare solo kg. 108 anziché kg. 350, residuando un quantitativo di kg. 2.292.

La attrice evidenziava pure che la convenuta aveva lasciato insolute le fatture nn. 705/13, 727/13, 746/13, 767/13, 813/13, 832/13, 303/13, 24/14, 57/14 per complessivi euro 2.016,66, tutte firmate dalla stessa convenuta.

La attrice assumeva dunque che l'inadempimento della convenuta determinava la facoltà di pretendere alternativamente o la restituzione dei beni concessi in comodato oppure il pagamento del loro valore indicato in contratto e comunque sempre il risarcimento del danno nella misura del 20% del valore della fornitura residua al prezzo di listino alla data di costituzione in mora; dichiarava, quindi, di volersi avvalere della facoltà di richiedere alla convenuta il valore dei beni indicati nel contratto di comodato per un totale di euro 7.661,60, nonché il risarcimento del danno quantificato in euro 7.793,00. In relazione al contratto di sconto commerciale dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista all'art. 7) e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento a titolo di penale della somma di euro 9.168,00, oltre alla restituzione della somma di euro 3.000,00 per la parte non fruita con l'acquisto della società, pari ad euro 2.865,00; chiedeva altresì il pagamento della somma di euro 2.016,66 corrispondente alle fatture non pagate.

Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, le parti convenute non si costituivano in giudizio ed il giudice ne dichiarava la contumacia; in difetto di richieste istruttorie, su istanza della parte attrice, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni ed alla udienza del 3.2.17 tratteneva la causa in decisione,

previa concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.

****

La domanda di risoluzione del contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature va accolta.

La società attrice ha prodotto il contratto sottoscritto dalla società convenuta in data 20.8.13, dando prova in tal modo della fonte negoziale del proprio credito.

Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e non hanno offerto prove contrarie idonee a dimostrare fatti estintivi o modificativi del credito vantato dalla Caleca s.r.l.; conseguentemente deve ritenersi raggiunta la prova del grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto.

Come è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento...., gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001, Cass. 826/15).

In conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto le parti convenute, sulla base di quanto convenuto dalle parti, sono solidamente obbligate a corrispondere alla

attrice il controvalore dei beni consegnati in comodato, espressamente indicati in contratto, pari ad euro 6.280,00, oltre I.V.A., per un totale di euro 7.661,60, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda.

Considerato che la società convenuta, pur essendosi impegnata ad acquistare kg. 2.400 di caffè, ne ha comprato solo 108 kg., è dovuto anche il risarcimento del danno che ammonta ad euro 7.793,00, somma che si ottiene moltiplicando il numero di chilogrammi di caffè non acquistati, pari a 2.292, per il prezzo di listino (pari ad euro 17,00) e calcolando il 20% del valore complessivo del caffè, pari ad euro 38.964,00; sull'importo di euro 7.793,00 sono dovuti gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda.

Con riguardo, inoltre, al contratto di sconto commerciale, pure prodotto agli atti di causa, essendosi la società attrice avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 7 del contratto, questo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., deve intendersi risolto di diritto e pertanto le parti convenute, in solido tra loro, vanno condannate al pagamento, a titolo di penale, in favore della attrice della somma di euro 9.168,00, conformemente a quanto previsto nella medesima clausola contrattuale, importo che si ottiene moltiplicando il numero di chilogrammi di caffè ancora da ritirare, pari a 2.292 kg., per l'importo di euro 4,00 al chilogrammo di caffè.

Alla risoluzione del contratto consegue altresì l'obbligo a carico delle convenute di restituire la somma anticipata dalla attrice a titolo di sconto per la parte non fruita con l'acquisto del caffè, pari ad euro 2.865,00, avendo la attrice dimostrato di avere consegnato alla società convenuta un assegno non trasferibile dell'importo di euro 3.000,00 (si veda doc. 4 del fascicolo di parte); sugli importi di euro 9.168,00 e di euro 2.865,00 le convenute sono pure tenute a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda.

Merita parziale accoglimento la domanda di pagamento delle fatture prodotte dalla parte attrice sub. doc. da n. 5 a n. 13. Infatti la attrice, mediante la produzione delle fatture nn. 705/13, 727/13, 746/13, 767/13, 813/13, 832/13 recanti in calce la firma del destinatario, ha sicuramente offerto prova di avere consegnato la merce descritta nelle

stesse fatture; a diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento alle altre fatture prodotte, contraddistinte dai nn. 303/13 24/14 e 57/14, poiché queste non risultano sottoscritte dal destinatario e non sono di conseguenza da sole sufficienti a dimostrare la avvenuta consegna della merce.

Ne consegue che le convenute vanno condannate, in solido, al pagamento del minor importo di euro 1.214,84, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di scadenza delle fatture.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, ed applicando i valori medi dei parametri dettati dal D.M. n. 55/14, in euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia, in euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio ed in euro 2.767,00 per la fase decisionale (nulla è dovuto per la fase istruttoria in assenza di richieste istruttorie), oltre spese vive, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n.26001/14 R.G., disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvede:

a) dichiara risolto il contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature per inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore della attrice della somma di euro 15.454,60, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda;

b) dichiara risolto il contratto di sconto commerciale sottoscritto dalla società convenuta in data 20.8.13 e, per l'effetto, condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore della attrice della somma di euro 9.168,00, a titolo di penale, e della somma di euro 2.865,00, quale residuo dello sconto anticipato versato e non fruito, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda;

c) accogliendo parzialmente la domanda, condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore della attrice della somma di euro 1.214,84, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di scadenza delle fatture nn. 705/13, 727/13, 746/13, 767/13, 813/13, 832/13;

d) condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore della attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 5.534,00 per compensi, oltre spese pari ad euro 460,00, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma il 17.5.2017

IL GIUDICE

dott.ssa Pasqualina Condello

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 18 MAG. 2017
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daria Pizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daria Pizzo